


Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta

CORSO DI FORMAZIONE SU: "ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE"

(art. 3, comma 9, Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI)

Gela, 30 DICEMBRE 2015

Chiesetta San Biagio – via Palazzi n. 4



ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO I CONSIGLI DI DISCIPLINA

Ing. GAETANO FEDE Consigliere del Consiglio Nazionale Ingegneri

Responsabile Area Sicurezza ed Area Energia

ETICA = MORALE BRANCA DELLA FILOSOFIA



Il termine "etica", dal greco "τό εθος" (to ethos), significa "uso, abitudine, consuetudine, usanza, costume", esattamente come il termine latino "morale" (da "mos, moris", costume, uso, consuetudine) e riguarda quindi quelle che sono le regole del vivere comune e, in generale, del comportamento dell'uomo



ETICA PURA



Ramo della filosofia che studia i fondamenti razionali che permettono di assegnare una valutazione (positiva o negativa) ai comportamenti dell'uomo

giusto / sbagliato buono / cattivo bene / male




Tutti i filosofi hanno affrontato il problema dell'etica



LA CARATTERISTICA DELL'ETICA SOCRATICA: L'INTELLETTUALISMO ETICO


SOCRATE



- dalla critica verso l'ignoranza alla ricerca perpetua della verità
- l'intellettualismo etico: l'interrogazione sul tò agathòn ("Bene") avviene ricercando la sophia ("sapienza")
- non esistono persone cattive ma solo persone ignoranti
- il bene dipende dalla sapienza
- gli uomini agiscono per il bene in modo naturale, se un individuo persegue il male vuol dire che non ha ben chiaro cosa sia il bene

ETICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DE BENE ASSOLUTO


PLATONE



- etica: stabilire come agire, nel giusto o sbagliando
- la virtù é conoscenza del bene e del male, non si apprende con l'insegnamento ma é da ricercare dentro di sé
- origine di tutto è il bene assoluto, la conoscenza massima, situata al di sopra della conoscenza discorsiva o razionale

ETICA COME RICERCA DELLA FELICITA'

ARISTOTELE



- l'uomo sarà felice solo se vive secondo la ragione
- Fine supremo della condotta umana è la felicità che potrà essere raggiunta adeguando il comportamento alle esigenze proprie della natura umana

"ogni arte e ogni scienza, e così ogni azione e ogni proposito, sembrano rivolgersi alla ricerca di qualche bene; per ciò opportunamente si è chiamato bene ciò a cui tutte le cose tendono"

(Aristotele – Etica Nicomachea, L. 1, cap. 1)



L'ETICA E' ALLA BASE DELLE NORME CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO DELL'UOMO

In particolare

ETICA – DIRITTO

ETICA - RELIGIONE



ETICA - DIRITTO



la Costituzione

contiene un insieme di principi fondamentali in tema di libertà, di eguaglianza, d'istruzione, di lavoro, di sanità, di famiglia, di ambiente (in particolare per le professioni articoli 4, 9 e 41 come vedremo in seguito).

• il Codice Civile

é la base del diritto = insieme delle leggi che regolano la vita della società civile.

Dal punto di vista dell'etica particolarmente importante il Libro IV (Delle obbligazioni).

il Codice Penale

contiene il complesso di norme giuridiche con le quali lo Stato, mediante specifiche sanzioni, previene e reprime determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso persegue.

ETICA APPLICATA



etica della pubblica amministrazione

etica aziendale

etica dello sport

etica della scienza

etica degli affari

etica del lavoro


bioetica

e non ultima etica professionale

ETICA APPLICATA PRINCIPIO BASE DELLA CONVIVENZA CIVILE

anche se non ce ne accorgiamo, tutta la nostra vita é impostata su principi etici

(etica universale = patrimonio di valori etici comuni)





DIFFERENZA TRA ETICA E DEONTOLOGIA

Esistono doveri etici che non hanno risvolti deontologici

Esempio che differenzia l'etica dalla deontologia:

Articolo 4 della Costituzione:

 "ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"

Questo dovere, importantissimo dal punto di vista etico, non ha un diretto riscontro di tipo deontologico, perché non é prevista alcuna sanzione per chi non pone in pratica il principio sopra esposto mentre le norme del Codice Deontologico implicano sanzioni per chi non le rispetta.



I doveri etici: LA DEONTOLOGIA



Il termine "deontologico" deriva dal greco "τά δέοντα" (tà déonta), che significa appunto "doveri"

Codice Deontologico = Codice dei doveri

Esercitare una professione implica il rispetto di tutta una serie di "doveri"



I DOVERI IN RAPPORTO AL CODICE CIVILE

obbligazione di mezzi

l'etica impone di mettere a disposizione i mezzi necessari, dei quali il professionista deve disporre, e di eseguire le prestazioni con diligenza e prudenza

obbligazione di risultato

il concetto di collegare la prestazione professionale ad una obbligazione di risultato é molto controverso, comunque l'eventuale errore o non conseguimento del risultato, se non deriva da trascuratezza o mancanza di conoscenza professionale, non é censurabile dal punto di vista etico/deontologico

I DOVERI IN RAPPORTO AL CODICE PENALES

la professione deve essere eseguita rispettando tutte le norme di legge

tuttavia il mancato rispetto del Codice Penale non é oggetto di sanzioni se non riguarda l'esercizio della professione (*R.D. n.* 2537/1925, art. 43: Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione)

- La problematica della "specchiata moralità" ...



LA PROBLEMATICA DELLA "SPECCHIATA MORALITA"

L'art. 2 della legge n. 897/1938 dispone che "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati".

Con sentenza 30790, depositata il 30 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della "buona condotta" per l'iscrizione all'albo professionale (nella fattispecie degli psicologi) è un "ineludibile principio di carattere generale dell'ordinamento", al di là di specifiche previsioni dei singoli albi.

(la sentenza riguardava un giovane dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo)

Le professioni oggi

Il nuovo Codice Deontologico

(approvato dal CNI in data 12 aprile 2014)







con il termine "*professioni liberali*" si intendono oggi le attività dell'uomo nelle quali la componente intellettuale é predominante su quella manuale

prevalenza della CONOSCENZA dei SAPERI



PROFESSIONI REGOLAMENTATE



Professioni che sono state considerate meritevoli di una tutela speciale – a difesa dei cittadini e della società – in quanto il loro esercizio può provocare conseguenze gravi in caso di incapacità o di scorrettezze.

Tutela di diritti costituzionali, come il diritto alla difesa (avvocati), il diritto alla salute (medici) ed il diritto alla sicurezza (ingegneri).

prevalenza della RESPONSABILITA'



conoscenza + responsabilità =

etica delle responsabilità

esercitare una professione significa addossarsi precise responsabilità, personali e non delegabili, nei confronti non solo del committente ma anche della "collettività e del territorio"

RAPPORTO FIDUCIARIO

partenza il lucro, il guadagno ...



"le tariffe professionali garantivano sia il committente, sia il professionista, purtroppo abolite per un malinteso significato attribuito al termine "liberalizzazione"

.... e forse anche per altri motivi"

... ma é basato invece sulla **FIDUCIA** che il committente ha nel professionista, confidando nella sua preparazione e nella correttezza del suo comportamento



nascono da qui una serie di doveri etici:

- obbligo morale di:
 - 1. conoscere a fondo la materia nella quale viene esercitata la professione;
 - approfondire ogni aspetto delle questioni che si devono risolvere;
 - 3. aggiornarsi continuamente;

 dovere etico di essere sempre cosciente e consapevole dell'impatto che le scelte e le decisioni del professionista hanno o possono avere sulla società, sui cittadini e sull'ambiente



criteri seguiti dal C.N.I.

- 1) mantenere per quanto possibile gli articoli del Codice previgente la riforma e le relative "Norme di attuazione"
- 2) inserire gli obblighi derivanti dalle nuove normative
- 3) sottolineare e evidenziare alcuni principi di etica dal punto di vista deontologico





Differenze con il codice deontologico precedente

un unico testo anziché "Codice" + "Norme di attuazione"

 n. 23 articoli suddivisi in 83 commi, anziché 12 articoli suddivisi in 41 commi



LE NOVITA' NEL CODICE DEONTOLOGICO IMPOSTE DAL NUOVO ORDINAMENTO

- libera circolazione (D.L. 138/2011-L148/2011)
- indipendenza di giudizio (D.L. 138/2011- L. 148/2011)
- obbligo di formazione permanente (D.L. 138/11- L. 148/11, D.P.R. 137/2012 art. 7)
- obbligo di assicurazione (D.P.R. 137/2012 art. 5)
- pubblicità (D.L. 138/11- L. 148/11 D.P.R. 137/2012 ART. 4)
- obbligo di pattuizione dei compensi (D.L. 1/12 L. n. 27/12)
- tirocinio (previsto per gli ingegneri dal D.L. 138/11- L. 148/11, ma non in atto, di prossima adozione)
- libera concorrenza (D.L. 138/11- L. 148/11)
- possibilità di operare sotto forma di società di capitale (STP) (Legge 183/11 e DM 8 febbraio 2013 n° 34)

LE NOVITA' NEL CODICE DEONTOLOGICO NON IMPOSTE DALLE NUOVE NORME MA TESE AD EVIDENZIARE ALCUNI PRINCIPI ETICI DAL PUNTO DI VISTA DEONTOLOGICO

- maggiore attenzione alla contiguità con i fenomeni di criminalità organizzata
- maggiore attenzione alla <u>riservatezza</u>
- maggiore attenzione <u>all'ambiente</u>, <u>al paesaggio e alla</u>
 <u>tutela dei beni culturali</u> (carta ecoetica del CNI)

IL CODICE DEONTOLOGICO LA PREMESSA COME SINTESI DI PRINCIPI ETICI

Il richiamo all' osservanza della Costituzione ed in particolare degli artt. 4, 9 e 41

- - art. 4, comma 2: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"
- - art. 9: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"
- - art. 41, commi 1-2: "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"

- Considerare la professione come risorsa
- Tenere conto delle responsabilità che nell'esercizio della professione si assumono nei confronti della collettività e dell'ambiente
- Essere consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, gli ingegneri sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione

IL CODICE DEONTOLOGICO COME UNA AUTOREGOLAMENTAZIONE VOLUTA E NON COME UNA NORMA IMPOSTA DALL'ALTO

IL CODICE DEONTOLOGICO LA SUDDIVISIONE IN "CAPI"



CAPO I: PARTE GENERALE

CAPO II: DOVERI GENERALI

CAPO III: RAPPORTI INTERNI

CAPO IV: RAPPORTI ESTERNI

CAPO V: RAPPORTI CON L'ORDINE

CAPO VI: INCOMPATIBILITA'

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI



L'INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI: DOVERI GENERAL

CAPO I: PARTE GENERALE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

CAPO II: DOVERI GENERALI

- Art. 3 Doveri dell'ingegnere
- Art. 4 Correttezza
- Art.5 Legalità
- Art.6 Riservatezza
- Art. 7 Formazione e aggiornamento
- Art.8 Assicurazione professionale
- Art. 9 Pubblicità informativa
- Art. 10 Rapporti con il committente
- Art. 11 Incarichi e compensi
- Art. 12 Svolgimento delle prestazioni

L'INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI: RAPPORTI

CAPO III: RAPPORTI INTERNI

- Art. 13 Rapporti con colleghi e altri professionisti
- Art. 14 Rapporti con collaboratori
- Art. 15 Concorrenza
- Art. 16 Attività in forma associativa o societaria

•

CAPO IV: RAPPORTI ESTERNI

- Art. 17 Rapporti con le istituzioni
- Art. 18 Rapporti con la collettività
- Art. 19 Rapporti con il territorio

CAPO V: RAPPORTI CON L'ORDINE

• Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno



L'INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI: INCOMPATIBILITA'

CAPO VI: INCOMPATIBILITA'

• Art. 21 – Incompatibilità

• Art. 22 - Sanzioni

CAPO VII

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO I – Parte generale

CAPO I PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.



Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme eticodeontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO II - Doveri generali

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

L'ingegnere **deve adempiere agli impegni assunti con diligenza**, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.



Art. 4 - Correttezza

L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assuntl.

L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere a soggetti non abilitati o sospesi o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

(segue)

Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere **preceduta da verifiche**, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio (D.L. 138/2011- L. 148/2011)

L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art. 5 - Legalità

Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

(ciò vanifica attività di sussidiarietà allo Stato, su cui punta molto il C.N.I.).

Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento (DPR 137/2012 art.7)

L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale (DPR 137/2012 art.5)

Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i <u>rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale</u> (l'iscritto che non esercita non ha bisogno di stipulare un'assicurazione).

L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa (DPR 137/2012 art.4)

La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e impostare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi (DL 1/2012)

L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

(Oltre che un obbligo, è un interesse personale! Si va verso l'obbligo del preventivo scritto - legge di stabilità).

L'ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.



(Segue Art. 11 – Incarichi e compensi)

La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi (nel privato fare riferimento, solo come valore finale, al D.M. 140/2012, - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia).

L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie (v. Cassazione 21972/2015, "Il contribuente può legittimamente prestare servizi professionali a parenti ed amici senza chiedere di essere pagato").

Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.





L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta (a prescindere dall'avvenuto pagamento del compenso!).

IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO III – Rapporti interni

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.



(Segue Art. 13 – Rapporti con colleghi ed altri professionisti)

L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.

In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.



L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

L'ingegnere **può consentire** sotto la propria direzione e responsabilità **a collaboratori l'utilizzazione di una organizzazione stabile.**

I **rapporti** fra **ingegneri e collaborato**ri sono **improntati** alla massima **correttezza**.

L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.



Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche. (DPR 137/2012)

Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio. (DPR 137/2012)*

Tirocinio non ancora operativo per gli ingegneri, ma il C.N.I. ha già inserito lo specifico punto nel codice.

Art. 15 - Concorrenza (DL 138/2011 - Legge 148/2011)

La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

(Segue Art. 15 - Concorrenza)

L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- 1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- 3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- 4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
 - abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria (Legge 183/2011 e DM 8 febbraio 2013 n° 34 - STP)

Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

55

Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO IV - Rapporti esterni

CAPO IV
RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.



L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO V – Rapporti con l'Ordine

CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.



L'ingegnere che **abbia ricevuto una nomina** a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, **deve**:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
 - controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO VI – Incompatibilità

CAPO VI - INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.



L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

a)posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;

b)esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);

c)collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

(Segue)



Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

L'ingegnere non può accettare la **nomina ad arbitro o ausiliario del giudice** e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita **negli ultimi due anni**, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

Art. 22 - Sanzioni

La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

Le sanzioni (art. 45 R.D. N° 2537/1925)



- l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi
- la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo da un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi
- la cancellazione dall'Albo (richiesta di ammissione possibile dopo due anni).

Contro la sentenza sanzionatoria si può ricorrere al C.N.I. (appello); dopo eventualmente in Cassazione



IL TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO VII

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice:

a)è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;

b)é pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.



CHI APPLICA IL CODICE DEONTOLOGICO?

SONO NATI DI RECENTE, A TAL PROPOSITO, I **CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI**

(articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali")

AI QUALI SONO AFFIDATE L'ISTRUZIONE E LA DECISIONE

DELLE QUESTIONI DISCIPLINARI



ART.8 DPR 137/2012



L'art.8 del DPR 137 recita che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali"

(attenzione non esiste per gli ingegneri un Consiglio di Disciplina nazionale, il compito è ancora svolto dal C.N.I. Difficoltà legislative, ma il C.N.I. sostiene la necessità che venga costituito).



IL PRINCIPIO DI TERZIETA'



- Sulla base del principio di terzietà dell'organo giudicante, si
 è, pertanto, stabilita la separazione tra le funzioni
 disciplinari e quelle amministrative.
- Per questa ragione, la norma definisce in maniera netta che vi è incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale con quella di Consigliere di disciplina
 - inoltre che quest'ultima è **stabilita dal Presidente del tribunale** competente su una **rosa di nomi** doppia rispetto al numero dei Consiglieri previsti.

IL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Il concreto **funzionamento** dei Consigli di disciplina è disciplinato dal:

- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri (articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137)
- approvato dal Cni nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012.

IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Il **numero** dei **componenti** dei Consigli di disciplina territoriale deve essere pari al **numero dei consiglieri** dei corrispondenti **Consigli territoriali** dell'Ordine.

Per entrare a far parte dei Consigli di disciplina territoriale è necessario partecipare ad una sorta di selezione, che prevede la **presentazione della propria candidatura** entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale, cui deve essere allegato il proprio **curriculum**.

LA NOMINA DEI CONSIGLIERI DI DISCIPLINA

Entro 60 giorni dall'insediamento il Consiglio dell'Ordine seleziona, tra le candidature pervenute, quelle da inserire in un elenco di nominativi, da presentare al Presidente del Tribunale (numero doppio rispetto a quello dei Consiglieri di disciplina da eleggere).

Il **Presidente del Tribunale** competente è chiamato a nominare i componenti del Consiglio di disciplina (effettivi e supplenti) sulla base dei nominativi proposti.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale dovranno essere iscritti all'albo, mentre il numero di quelli provenienti dalla sezione B dell'albo deve essere almeno pari rispetto a quello del corrispondente Ordine territoriale.



I COMPONENTI ESTERNI

- La scelta dei nominativi dei componenti esterni, previa valutazione del curriculum professionale, avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con gli interessati oppure tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria (nel caso di professionisti appartenenti ad altri albi).
- Il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Nelle ipotesi che vi siano componenti non iscritti è presieduto dal componente con maggior anzianità anagrafica.
- Le funzioni di **Segretario** sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

IL PROCESSO DI INSEDIAMENTO DEI CONSIGLI RISULTA CONCLUSO

AD OGGI SONO STATI ISTITUITI TUTTI I CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

CHE vedono complessivamente 1.293 membri (anch'essi definiti consiglieri)

Di cui 112 donne pari al 9% circa del totale dei Consiglieri, con una media d 1,07 donne per Consiglio (Caltanissetta non ha donne, come altri 37 in tutta Italia).

In media, ogni Consiglio di disciplina è composto da:

- 12,4 componenti
- e vi è un Consigliere di disciplina ogni 185 ingegneri circa iscritti all'albo.

I NUMERI DEI COMPONENTI ESTERNI

- I componenti "esterni" agli iscritti all'albo degli ingegneri rappresentano un altro elemento teso a rafforzare l'autonomia e la terzietà dei consigli di disciplina rispetto al consiglio amministrativo dell'Ordine.
- In totale, sono stati nominati 58 consiglieri di disciplina "esterni" agli albi degli ingegneri (Caltanissetta non ha componenti esterni).
- Un consigliere esterno (Magistrato) svolge la funzione di Presidente del Consiglio di disciplina, mentre ad altri 2 è stata assegnata la carica di Segretario.

LE SPECIALIZZAZIONI DEI COMPONENTI ESTERNI

- Tra i 58 consiglieri "esterni" si registra, come ci si poteva aspettare proprio in virtù della relativa specializzazione professionale, una grande prevalenza di professionisti con il titolo di Avvocato (41 su 58).
- Sempre in ambito giuridico si rileva, poi, la presenza di tre Magistrati e di un Notaio,
- Tra i professionisti tecnici si possono contare quattro Architetti un Dottore agronomo e forestale.
- Tre membri "esterni" sono commercialisti e quattro sono in possesso di altri titoli

BILANCI DELL'ATTIVITA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Il Centro Studi del C.N.I. sta sviluppando un'indagine per verificare l'attività svolta dai Consigli di Disciplina di tutta Italia in questi tre anni dalla loro costituzione (numero di pratiche, tipologia della pratica, pratiche archiviate, pratiche sanzionate, tipologia di sanzione comminate, numero di ricorsi al C.N.I.).

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Con l'augurio che abbiate acquisito, senza avervi troppo annoiato, come vostro patrimonio professionale i contenuti, i principi e gli obiettivi del nostro Codice deontologico,

VI RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

